



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

Seconda Civile

DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato dott. Francesco Pipicelli,

Vista la proposta di accordo ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in PCT il 20.7.2020 da

rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA OTERI, con l'ausilio dell'OCC gestore della crisi

Avv. ROSSELLA VITALI:

Il sottoscritto

nato a Milano il giorno

residente in

elettivamente domiciliato in via

presso lo studio dell'avv. Laura Oteri, c.f. TROLRA75H59A949W, indirizzo PEC:

laura.oteri@milano.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, in

forza di procura speciale rilasciata in data 19.06.2020 ed allegata alla busta contenente il presente atto.

Visto il decreto di assegnazione presidenziale del 22.7.2020 allo scrivente giudice designato;

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza del debitore in Milano (MI)

Considerato che parte ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2, lett.

A) L. n. 3/12, in quanto come esposto dall'OCC il sig. _____ non è in grado di pagare il debito

erariale di € 578.121,00 né di rateizzare o rottamare le cartelle esattoriali, in quanto i guadagni

percepiti (da ultimo € 1.175 mensili) dal 2015 *“sono stati sufficienti solo per il sostentamento suo e*

della famiglia, non riuscendo a ripagare i debiti pregressi con _____ ed

alcuni fornitori ad oggi ancora pendenti”;

Considerato che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto ai sensi

dell'art. 10 LF, come affermato dall'OCC e come risultante dalle visure camerali prodotte ai docc. 5-

6 allegati al ricorso sia la SAS di cui il _____ era socio accomandatario illimitatamente

responsabile che la impresa individuale di cui era titolare erano state cancellate negli anni 2015-2016,



quindi da oltre un anno (cfr. pagina 8 della relazione OCC):

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che pur avendo svolto attività di impresa ha provveduto alla chiusura e cancellazione delle attività.

In particolare la società

con sede legale in Milano,

è stata cancellata in

data

mentre l'Impresa Individuale

con sede legale in

è

stata cancellata in data

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che parte ricorrente non si afferma consumatore, proponendo accordo di composizione crisi per il sovraindebitamento, essendosi formata l'esposizione debitoria essenzialmente in ragione delle pendenze fiscali verso

e fornitori alimentari di materie prima tuttora non pagati e che hanno ottenuto decreti ingiuntivi, in relazione all'attività imprenditoriale svolta in forma di impresa individuale e di SAS, dunque gli attuali debiti del sono riconducibili all'attività di "gestione di bar, tavola calda e fredda, ristoranti ecc.";

Considerato che la proposta prevede (pagina 22 ss. della relazione OCC) la messa a disposizione di risparmi dello stesso per il pagamento parziale dei crediti in prededuzione di € 2.000,00 (compenso *advisor* legale), mentre con la finanza esterna dei genitori per € 50.000,00 verranno soddisfatti i seguenti debiti: il residuo in prededuzione per compenso OCC di € 1.407,22 (totali e 3.407,46 per OCC e *advisor* legale), nonché in percentuale sul complessivo ammontare ricostruito come segue nella relazione depositata per via telematica il 4-5.11.2020 dall'OCC, con relativa tempistica e percentuale dei pagamenti, tenuto conto delle successive precisazioni del credito, senza necessità di rispetto della cause di prelazione trattandosi di finanza esterna al patrimonio del debitore:


DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA - TABELLA A

	Tipologia debito	Creditore	Debito residuo
1	Privilegio	-	€ 571.459,10
2	Privilegio		€ 12.814,00
3	Privilegio		€ 1.000,00
4	Privilegio		€ 13.508,66
5	Chirografo		€ 46.311,18
6	Chirografario		€ 869,00
7	Chirografario		€ 8.278,04
8	Chirografario		€ 1.312,79
9	Chirografario		€ 6.190,04
10	Chirografario		€ 1.312,79
11	Chirografario		€ 665,38
12	Chirografario		€ 634,84
	TOTALE		€ 664.354,62

Pertanto il debito del signor _____ è pari ad € 664.354,62 al quale bisogna aggiungere € 3.407,46 di spese prededucibili OCC + Advisor Legale, per un totale di € 667.762,08.

- Pagamento del 100% delle prededuzioni pari ad € 3.407,46;
- Pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 7,55% pari ad € 45.207,87;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5,16% pari ad € 3.384,67;

Tempistica dei pagamenti: pagamento da effettuarsi entro un mese dall'omologa dell'accordo.

Nella tabella di seguito riportata, viene indicato il debito precisato e la relativa percentuale di soddisfo, a fronte della finanza esterna messa a disposizione che è pari ad € 50.0000 (genitori Casati) e 2000,00 risparmi signor _____



TABELLA B

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo	% rispetto al debito totale	% soddisfazione debito ricorrente	Importo Credito soddisfatto dal ricorrente
Crediti prededucibili		€ 3.407,46	0,51%	100%	€ 3.407,46
Privilegio		€ 571.459,10	85,58%	7,55%	€ 43.145,16
Privilegio		€ 12.514,00	1,92%	7,55%	€ 967,46
Privilegio		€ 1.000,00	0,15%	7,55%	€ 75,00
Privilegio		€ 16.631,63	2,02%	7,55%	€ 1.019,75

Chirografario		€ 860,00	0,13%	5,16%	€ 44,85
Chirografario		€ 0.273,04	1,24%	5,16%	€ 427,27
Chirografario		€ 1.312,79	0,20%	5,16%	€ 67,76
Chirografario		€ 6.190,84	0,93%	5,16%	€ 319,54
Chirografario		€ 1.312,79	0,20%	5,16%	€ 67,76
Chirografario		€ 665,38	0,10%	5,16%	€ 34,34



Chirografario		€ 634,84	0,10%	5,16%	€ 32,77
Chirografo		€ 46.311,18	6,94%	5,10%	€ 2.390,37
Totale debiti		€ 667.762,08			€ 52.000,00

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza della documentazione di cui all'art. 9, co. 2, legge n. 3 del 2012;

Ritenuto che non spetta al giudice stabilire come in caso di liquidazione del patrimonio la quota che rimane in concreto in capo al debitore ma è sufficiente la coerente e completa esposizione delle spese necessarie per il mantenimento familiare ai fini della valutazione di convenienza economica per il consenso "informato" dei creditori, tanto più che il piano prevede l'immediata messa a disposizione di risorse con possibilità di esecuzione in tempi rapidi, mentre la quota mensile percepibile di reddito sposterebbe l'esecuzione e la percezione dei flussi nel tempo;

Considerato che l'OCC ha proceduto a formulare attestazione di veridicità ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria garantendo il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura all'evidenza superiore a quella realizzabile in sede esecutiva, nonché superiore al reddito mensile che verrebbe appreso nei limiti della disponibilità mensile dedotte le spese di mantenimento nell'alternativa della liquidazione del patrimonio, posta attiva peraltro allo stato non certa né esistente in quanto il contratto di portierato a tempo determinato del _____ è scaduto a fine giugno 2020 e non è stato rinnovato: essendo disponibile un reddito mensile pregresso di € 1.175 e con spese mensili di € 1.010 circa rimarrebbe un residuo distribuibile di € 165.00, quindi verrebbero distribuiti ai creditori meno di € 8.000 in arco di 48 mesi per tutta la durata della liquidazione, di gran lunga inferiori rispetto alla finanza esterna di € 50.000 (messa a disposizione dai genitori

che non hanno pendenze erariali e hanno redditi da pensione, devolvendo i "risparmi di una vita"): in assenza di altro patrimonio immobiliare o in beni mobili registrati liquidabili, tali risorse neppure vi sarebbero in caso di mancanza di omologa – essendo l'apporto di finanza esterna sospensivamente condizionato all'evento omologazione - o di liquidazione del patrimonio (cfr. pagine 21-22 della relazione OCC):



9. FATTIBILITA' DELL'ACCORDO PROPOSTO E CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La fattibilità del piano si basa esclusivamente sulla finanza esterna messa a disposizione dei genitori del _____ come da allegata dichiarazione di disponibilità (doc. 31) e dai pochi risparmi del debitore.

Dopo diversi colloqui con i signori _____ e con l'istante lo scrivente gestore ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuata nei tempi previsti.

In merito che l'accordo sia più conveniente della liquidazione questo è un dato evidente, in quanto il debitore essendo impossidente potrebbe mettere a disposizione come unico bene liquidabile il suo reddito da lavoro, e considerata la sua retribuzione e le spese necessarie, potrebbe mettere a disposizione dei debitori solo la cifra di € 40 al mese (€ 480,00 l'anno) che per 4 anni sarebbero pari ad € 1.920,00.

Inoltre i genitori del _____ sarebbero disponibili a versare immediatamente ed in un'unica soluzione la cifra di 50.000,00 solo in caso di omologa dell'accordo. In caso di liquidazione i signori _____ sarebbero comunque disponibili a fare da garante al figlio per il versamento della quota mensile messa a disposizione dei creditori.

Infine occorre evidenziare come per i creditori la soluzione dell'accordo, o in subordine della liquidazione, sia comunque una ottima soluzione in quanto data la precaria, seppure incolpevole, situazione lavorativa e patrimoniale del debitore, nei suoi confronti non hanno la possibilità di poter utilizzare gli ordinari strumenti di recupero forzoso del credito.

Rilevato che la situazione lavorativa e stipendiale del proponente non è migliorata con retribuzione fissa a tempo indeterminato, in quanto come affermato in data 4-26.11.2020 nella relazione OCC:

"con riferimento alla posizione lavorativa del _____, lo stesso nei mesi di luglio e agosto ha lavorato come operaio part-time a tempo determinato presso la _____ con una retribuzione netta



pari ad € 405,89 mese di luglio e 405,59 mese di agosto (doc. 10). Allo stato dovrebbe ricominciare a lavorare come elettricista con il suo vecchio datore di lavoro, però non come dipendente, ma come collaboratore con partita iva. Dato il particolare momento storico legato all'emergenza COVID, la ditta presso la quale lavorava come dipendente non è in grado di fare assunzioni... Come anticipato nella relazione del 4.11.2020 il signor [redacted] per poter lavorare con la Ditta presso la quale era dipendente con mansioni di elettricista, ha dovuto aprire la partita iva come ditta individuale per lo svolgimento di lavori specializzati di costruzione N.C.A. (ristrutturazioni edili di interni esterni completi; lavori di isolamento, di termica, di acustica, etc ...) ... Tuttavia al momento pur avendo ricevuto una proposta di lavoro non sta lavorando a causa del mancato rilascio del DURC per i suoi debiti pregressi con [redacted]. L'avv. Oteri, legale del signor [redacted] ha preso contatti con facendogli

presente la pendenza della procedura di Sovraindebitamento e [redacted] con comunicazione del 21.11.2020 ha preso atto delle informazioni fornite (doc. 3 e doc. 4). Si ritiene in ogni caso, che con l'omologa dell'accordo e il conseguente soddisfo dei creditori del signor [redacted], non dovrebbero più esserci problemi per il rilascio del DURC";

Rilevato che i coniugi [redacted] oltre ad aver opportunamente sottoscritto il ricorso per accordo di composizione della crisi, come previsto dalla legge (l'art. 8, comma 2, L. 3/2012, dispone infatti che "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità"), hanno depositato e sottoscritto la presente dichiarazione di impegno e disponibilità al versamento di finanza esterna, consentendo il versamento immediato e la soddisfazione dei creditori nelle due settimane successive all'omologa e pertanto la rapida chiusura della procedura, e che l'accordo da loro firmato è stato inviato a tutti i creditori a mezzo PEC del 11.12.2020:



I sottoscritti _____ nato a _____
e _____
signor _____, genitori del _____

DICHIARANO

di essere disponibili a mettere a disposizione dei creditori del figlio, a titolo di finanza esterna, la cifra di € 50.000,00.

L'emissione di tale cifra, che ha natura *una tantum* e verrà versata in un'unica soluzione, è però subordinata all'omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dal signor _____

Milano, 10 maggio 2020

In fede

Considerato che la proposta prevede dunque la messa a disposizione di risorse liquide ed erogabili a vista (entro due settimane) in favore dei creditori, previa indicazione delle modalità mediante bonifico o assegno circolare al destinatario, e che f post omologa gli importi dovranno essere versati su un conto corrente vincolato all'OCC per i riparti già aperto da parte dei signori _____ quali prestatori di finanza esterna nonché al dal proponente, onde consentire l'immediata distribuzione ai creditori;

Rilevato che l'OCC non ha esposto la presenza di atti di disposizione negli ultimi 5 anni dagli estratti di conto corrente esaminati, che le spese di mantenimento sono state quantificate e vi è elenco dei creditori con i rispettivi crediti, che è stata svolta la c.d. circolarizzazione dei crediti, che sono state esaminate le risultanze _____ la visura protesti, la anagrafe tributaria e rapporti finanziari, che non risultano pendenti cause né procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, che sono negativi gli esiti del casellario giudiziale (mancano tuttavia i carichi pendenti), che l'OCC ha attestato la completezza della documentazione consultata, come segue (cfr. pagina 13 relazione attestazione OCC):



- 2) Fascicolo "Metti in conto" di _____ al 24.05.2019 contenete informazioni relative alla posizione creditizia (visura protesti, informazioni da uffici di pubblicità immobiliare, da camera del commercio e da enti creditizi) del _____ **(doc. 12)**;
- 3) n. 2 certificati Carichi pendenti presso _____ **(doc. 13)**;
- 5) Certificato penale del casellario Giudiziale **(doc. 14)**;
- 6) busta paga _____ **(doc. 9)**;
- 7) dichiarativi fiscali ultimi 3 anni **(doc. 15)**;
- 8) Ispezione ipotecaria **(doc. 16)**
- 9) dichiarazione sostitutiva di non possesso beni mobili ed immobili **(doc. 17)**;
- 10) estratti conto bancari ultimi 5 anni **(doc. 18)**;
- 11) certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza **(doc. 2)**;
- 14) visura PRA signora _____ **(doc. 19)**;
- 15) iscrizione Centro Impiego _____ **(doc. 4)**;
- 16) ISEE _____ **(doc. 20)**;
- 17) elenco spese necessarie famiglia **(doc. 21)**;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né appare l'assunzione colposa/negligente – anche per i volumi di indebitamento - di obbligazioni verso l'Erario, maturati in misura non irrisoria, in relazione al peggioramento delle condizioni esogene di svolgimento dell'attività commerciale negli anni 2011-2016 (pedonalizzazione e chiusura degli spazi aperti relativi ai bar in _____ la quale esclude che si possa ritenere che in tempi passati l'attività imprenditoriale del _____ sia stata finanziata soltanto in modo fraudolento, a scapito dell'Erario, comunque considerando la volontà di rifusione di parte non irrisoria del debito erariale con la presente procedura, e non essendo sostenibili per l'assenza di reddito mensile misure alternative quali la "rottamazione" e "rateizzazione";

Ritenuto che ove faccia parte del debito erariale anche l'IVA, va tuttavia precisato ai fini della possibile falcidiabilità dell'IVA in sede di accordo, che la sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 29.11.2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto»: peraltro la



provenienza di finanza esterna al patrimonio del debitore pare consentire la libera destinazione ai creditori delle risorse liquide e non pare irragionevole la formazione di due classi con soddisfazione differenziata appena maggiore per il privilegio da imposte e per i creditori chirografari;

Considerato che il piano proposto soddisfa i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/12;

Rilevato che il professionista OCC avv. _____ ha esposto e documentato di aver comunicato il decreto di fissazione di udienza del giudice, l'accordo e le sue integrazioni documentali a mezzo PEC, in data 21.7.2020 a tutti i creditori, nonché di averlo pubblicato nel registro imprese in data 15.10.2020 (visura di evasione della pubblicazione con protocollo R.I. di Milano in data 6.11.2020);

Evidenziato che il rinvio di udienza dal 10.11.2020 al 9.11.2020 è stato comunicato via PEC dall'OCC a tutti i creditori in data 23.11.2020, essendo stato dovuto ad impedimento per ragioni sanitarie dell'Avv. ROSSELLA VITALI gestore della crisi;

Considerato che l'OCC ha dunque provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Ritenuto che la proposta di accordo risulta approvata avendo riportato quanto segue l'OCC nella relazione depositata per via telematica in data 27.11.2020: *"Nella relazione ex art. 12, L. 3/2012, del 4.11.2020 si era dato atto che: - con PEC del 29.10.2020 l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato il suo ASSENSO per i crediti erariali iscritti a ruolo e per i crediti riferiti a diritti camerali iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio, mentre aveva comunicato il DISSENSO per i crediti iscritti a ruolo da Altri Enti Impositori nello specifico i crediti _____ (doc. 8 – relazione del 4.11.2020).*

Questo ha determinato che per calcolare la percentuale del credito _____ ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge per l'approvazione dell'accordo, occorre scomputare dal credito totale privilegiato e chirografario il credito _____ la cui determinazione è contenuta nella precisazione del credito _____ del 15.09.2020 (doc. 5 – relazione del 4.11.2020). Pertanto a fronte di un credito complessivo privilegiato

_____ pari ad € 571.459,10 dovremo considerare, per la determinazione della percentuale di voto, la somma di € 568.071,90 (= € 571.459,10 - € 3.387,20 credito privilegiato _____ e a fronte di un credito chirografario _____ pari ad € 46.311,18 dovremo considerare, per la determinazione della percentuale di voto la somma di € 45.660,90 (= 46.311,18 – 650,20 credito chirografario _____

Il tutto come da successiva tabella; - con PEC del 12.10.2020 il Comune di _____ aveva comunicato la sua manifestazione di voto NEGATIVA (doc. 9 - relazione del



4.11.2020); - la dichiarazione di voto *per il credito non iscritto nei ruoli d*
te, non era pervenuta nei termini previsti dalla legge, e pertanto il consenso è stato considerato
POSITIVO (silenzio – assenso); - la dichiarazione di voto di

, non era pervenuta nei termini previsti dalla legge, e pertanto il
consenso è stato considerato POSITIVO (silenzio – assenso). A fronte delle suddette manifestazioni
di voto, la scrivente comunica il raggiungimento della percentuale del 97,31% dei consensi ai sensi
dell'art. 11 L. 3/2012. Di seguito tabella esplicativa...”;

Rilevato quindi che hanno votato tutti i privilegiati e i chirografari non soddisfatti in via integrale e
che tra questi ultimi il voto è stato negativo per soli € 650.00 e che la maggioranza appare ampiamente
raggiunta in misura superiore al 97% anche per silenzio-assenso sul totale del debito complessivo;

Rilevato che a verbale di udienza del 9.11.2020 si è dato atto da parte dello scrivente giudice
designato delle seguenti circostanze, alla presenza dell'OCC e del difensore del proponente

con integrale trascrizione del contenuto del predetto verbale: “L'avv. VITALI

dà atto di aver depositato in PCT in data 5.11.2020 relazione sui consensi espressi e relativi allegati,
tra i quali la prova della pubblicazione del decreto del giudice relatore presso il registro imprese in
data 15.10.2020 nonché nel rispetto dei termini di legge l'invio a tutti i creditori con ricevuta di
consegna delle PEC in data 27 agosto 2020, come da deposito in via telematica in atti del 5.11.2020.

Si dà atto che in data 23.11.2020 a mezzo PEC dall'OCC, come da deposito telematico eseguito in
pari data, è stata inviata ai creditori relazione sui consensi espressi e verbale di udienza del
10.11.2020 contenente il rinvio per impedimento dello stesso OCC, con ricevute di consegna,

accompagnato dal seguente testo: “Spett.li Creditori, in relazione alla procedura di
Sovraindebitamento, depositata dal signor *la cancelleria in data odierna mi ha*
comunicato il verbale dell'udienza del 10.11.2020, udienza che è stata rinviata a causa di un malore
del sottoscritto gestore della crisi. L'udienza per la discussione dell'Accordo è stata rinviata
all'udienza del 9.12.2020 ore 9,00, come da provvedimento allegato. All'udienza dovrebbe essere
approvato l'accordo, visto che dalle precisazioni inviatemi è stata raggiunta la quota del 60%
necessaria alla omologa dell'accordo. Si fa altresì presente che, i crediti precisati dal Comune di

non sono stati tutti ammessi in quanto alcuni già ricompresi nelle Cartelle Esattoriali
ed altri essendo relativi a periodi successivi alla cancellazione della
società *e della ditta individuale* non erano pertinenti, mentre altri sono
risultati saldati con ricevute MAV allegate alla relazione. In allegato la relazione ex art. 12
depositata da questo gestore presso la cancelleria del tribunale di Milano, II sez. civile, proc.



Concorsuale RG 62/2020. L'udienza del 9.12.2020 è una udienza "necessaria" perciò sarà tenuta in presenza. Cordiali saluti".

L'OCC conferma che l'accordo è stato raggiunto con il consenso del 60% dei creditori, in quanto come riportato a pagina 9 della relazione del 5.11.2020 "in data 29.10.2020 ha ricevuto la manifestazione di voto dell' _____ che è stata di ASSENSO per i crediti erariali iscritti a ruolo e per i crediti riferiti a diritti camerali iscritti a ruolo dalla Camera di Commercio (doc. 8): - in data 12.10.2020 ha ricevuto la manifestazione di voto NEGATIVA del Comune di _____ (doc. 9); - Non ha ricevuto, nei termini di legge, la dichiarazione di voto _____ per il credito non iscritto nei ruoli _____ e, ai sensi di legge, si ritiene il consenso prestato (silenzio – assenso); - Non ha ricevuto, nei termini di legge, la dichiarazione di voto di _____ e, ai sensi di legge, si ritiene il consenso prestato (silenzio – assenso)".

Si dà poi atto che con deposito in PCT del 27.11.2020 è stata depositata in PCT relazione integrativa sui consensi espressi, avendo confermato l'OCC la approvazione a maggioranza dell'accordo di composizione della crisi, come segue: "...A fronte delle suddette manifestazioni di voto, la scrivente comunica il raggiungimento della percentuale del 97,31% dei consensi ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012. Di seguito tabella esplicativa..."; in particolare si dà atto che erroneamente viene indicato un credito privilegiato _____ pari a € 16.631,63 anziché € 13.503,66 che dovrà essere emendato prima dell'invio ai creditori.

Il giudice

Rilevato che, a norma dell'art. 12 comma 1 legge n. 3 del 2012, "se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.";

dato atto di quanto sopra,

INVITA

l'OCC a comunicare a tutti i creditori a mezzo PEC la relazione depositata in PCT il 5.11.2020 sui consensi espressi e i relativi allegati nonché il presente verbale di udienza, nonché la relazione integrativa sui consensi espressi e i relativi allegati depositata in via telematica in data 27.11.2020



e e il testo definitivo dell'accordo firmato sia dal sig. _____
finanza esterna .

che dai garanti per la
ed a depositare all'esito del decorso

del termine di dieci giorni dal ricevimento dei predetti atti da parte di tutti i creditori – da documentarsi da parte dell'OCC con ricevute di consegna via PEC in telematico - una relazione definitiva di fattibilità dell'accordo e a produrre in essa le eventuali nuove contestazioni, osservazioni e le precisazioni del credito eventualmente ricevute dai creditori, con le necessarie precisazioni dell'OCC sulla fase esecutiva (smobilizzo fondi, apertura conto vincolato dal quale far partire i bonifici, tempistica e piano di riparto ecc.);

il GD riserva all'esito del ricevimento della relazione dell'OCC la decisione sull'eventuale omologa.”;

Rilevato che con deposito in PCT in data 30.12.2020 l'OCC Gestore della Crisi Avv. ROSSELLA VITALI ha documentato la trasmissione ex art. 12 legge n. 3 del 2012 a tutti i predetti creditori a mezzo PEC della relazione sulle operazioni di voto, sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art.11, come da relazione e verbale di udienza allegati oltre al testo dall'accordo in originale sottoscritto dal debitore e dai garanti a mezzo PEC in data 11.12.2020, con missiva del seguente tenore:

Spett.le Creditori,

In data 9.12.2020 si è tenuta l'udienza relativa alla procedura di sovraindebitamento proposta dal signor _____
In questa udienza si è dato atto che è stato raggiunto 97,31% dei consensi ed il Giudice, ai sensi dell'art. 12, co1, L. 3/2012, ha disposto che vi venisse comunicato: l'accordo firmato dal signor _____ e dai garanti, il verbale dell'udienza, la relazione ex art. 12 depositata il 5.11.2020 con i relativi allegati, la relazione integrativa depositata in data 27.11.2020 con i relativi allegati. Pertanto, si raccomanda di visionare gli atti e i documenti allegati **alle successive pec**, infatti a causa del peso degli allegati abbiamo dovuto suddividere l'invio.

Si fa altresì presente (che, dal ricevimento di questa comunicazione, iniziare e decorre il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o contestazioni, come meglio specificato nell'allegato verbale di udienza.

Cordiali saluti,

Avv. Rossella Vitali - Gestore OCC

evidenziato che nella relazione finale depositata per via telematica il 13.10.2020 il Gestore della Crisi OCC ha esposto quanto segue: **“ATTESTAZIONE DEFINITIVA SULLA FATTIBILITA'DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 12 CO. 1 LEGGE N. 3/2012”**: **In data 11.12.2020 (1. Comunicazione pec ai creditori verbale, atti e allegati) la scrivente ha trasmesso a mezzo PEC a tutti i creditori: 1) verbale dell'udienza del 9.12.2020, 2) relazione ex art. 12, L. 3/2012 (già precedentemente inviata con PEC del 24.11.2020 insieme al verbale di rinvio all'udienza del 9.12.2020) con tutti gli allegati, 3) relazione integrativa del 27.11.2020 con tutti gli allegati; 4) la proposta di accordo firmato dal signor _____ e dai garanti**

Nei dieci giorni successivi NON sono pervenute contestazioni e pertanto l'esponente,



tenendo comunque conto delle precisazioni del credito intervenute, conferma quanto riferito nella relazione ex art. 9. Comma 2, L. 3/2012 ed ATTESTA La fattibilità dell'accordo in via definitiva.

In relazione alla fase esecutiva dell'accordo, occorre precisare che: - in data 15.12.2020, in seguito ad autorizzazione dell'ill.mo Giudice, si è provveduto ad aprire presso la _____ un

conto corrente intestato al sovraindebitamento _____ cn IBAN: _____
(2. Conto corrente);

- i fondi, pari ad € 50.000,00 previsti dalla proposta di accordo come finanza esterna, sono stati già smobilizzati e verranno versati tramite bonifico bancario dai signori

_____ sul conto vincolato entro il 15 gennaio 2021;

- per il versamento della cifra di € 2.000,00, prevista nella proposta di accordo, il signor

_____ vi provvederà entro 30 giorni dall'omologa della proposta, tramite bonifico bancario sul conto vincolato.

- Pertanto entro due mesi dalla omologa della proposta di accordo la sottoscritta, o comunque dalla comunicazione da parte dei creditori delle coordinate bancarie (non ancora comunicate da tutti i creditori) effettuerà i pagamenti come da piano di riparto di seguito indicato:



Tipologia debito	Creditore	RIPARTO
Crediti prededucibili		€ 3.407,46 DI CUI: - € 1.407,42 Avv. Rossella Vitelli Gestore della crisi come da preventivo costi e spese OCC (all. E. Istanza di Ammissione alla procedura di Accordo di Comp. della Crisi) - € 2.000,04 Avv. Laura Otteri nota del 3.05.2020 (all. F. Istanza di Ammissione alla procedura di Accordo di Comp. della Crisi)
Privilegio		€ 43.145,16
Privilegio		€ 967,46
Privilegio		€ 75,50
Privilegio		€ 1.019,75
Chirograto		€ 44,85
Chirograto		€ 427,27
Chirograto		€ 67,76

Chirograto		€ 319,54
Chirograto		€ 67,76
Chirograto		€ 34,34
Chirograto		€ 32,77
Chirograto		€ 2.890,87
Totale riparto		€ 52.000,00

Rilevato pertanto che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione in data 11.12.2020 via PEC, nessuno dei creditori risulta aver sollevato contestazioni né osservazioni e tale relazione è stata



depositata al giudice, unitamente ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità e convenienza del piano (in assenza di mutamenti o elementi modificativi), con integrale rinvio alle motivazioni esposte nelle precedenti relazioni dell'OCC ed alle precisazioni del credito e sulle percentuali di voto, unitamente al piano di riparto di pronta esecuzione ed all'incameramento su c.c. vincolato dell'integrale finanza esterna entro 15-30 giorni dall'omologa con il presente decreto;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Considerato che l'accordo di composizione prevede il conferimento di finanza nuova ex art. 8 comma 2 l. n. 3/2012 da parte dei garanti con l'intervento di terzi soggetti impegnatisi ad apportare le somme necessarie alla soddisfazione dei creditori, sottoscrivendo personalmente la proposta di accordo;

Considerato che non vi è necessità di nomina del liquidatore in quanto lo stesso OCC provvederà al bonifico/assegno circolare in favore dei creditori non appena ricevuta la finanza esterna di € 50.000 oltre ad € 2.000 da parte del proponente entro fine gennaio 2021, essendo il riparto finale unico eseguibile già ad inizio del mese di febbraio 2021, e provvederà al versamento delle somme in favore dei creditori eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto vincolato che è stato aperto all'ordine dell'OCC e sul quale dovranno essere tempestivamente messe a disposizione le somme di denaro in via anticipata come detto entro la metà-fine di gennaio 2021;

Rilevato che i termini di pagamento dei creditori sono previsti in unica soluzione e possono essere eseguiti con bonifico di c.c. anche *on line* trattandosi di somme modeste (ovvero a mezzo assegno circolare con prova di avvenuta consegna solo ove necessario in caso di mancata trasmissione dell'IBAN da parte dei creditori), il che consente di ritenere superflua la nomina di un apposito liquidatore diverso dall'OCC Avv. ROSSELLA VITALI, ex art. 13 co. 1 legge n. 3/2012, anche al fine di contenere i costi della procedura, con attività rientrante nel compenso predeterminato, non essendo stanziati costi prededucibili ulteriori per il liquidatore;

Considerato dunque che la procedura si è svolta regolarmente, che non vi sono opposizioni e che la proposta di accordo è stata approvata dai creditori;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Visto l'art. 12 Legge n. 3/2012,

P.Q.M.



OMOLOGA l'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento rg n. 62/2020 proposto con ricorso da _____ e con l'apporto di finanza esterna del garante _____ e dalla garante _____, come da accordo da essi sottoscritto ed inviato ai creditori a mezzo PEC dall'OCC in data 11.12.2020;

DISPONE che il Liquidatore/OCC Avv. ROSSELLA VITALI provveda alla liquidazione mediante i pagamenti con bonifico/assegno circolare in esecuzione dell'accordo in favore dei creditori, una volta ricevuta la finanza esterna e la somma del proponente nell'immediato, provvedendo al versamento delle somme in favore dei creditori eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente vincolato che è stato aperto all'ordine dell'OCC/Liquidatore Avv. ROSSELLA VITALI intestato alla procedura di sovraindebitamento di _____ - come da comunicazione bancaria del 15.12.2020 - n. 1000/00590110 IBAN:

_____ e sul quale dovranno essere tempestivamente messe a disposizione con bonifico/assegno circolare le somme di denaro in via anticipata dal proponente e dai garanti per un totale complessivo di € 52.000,00 entro il termine massimo di 30 giorni dal presente decreto di omologazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel piano nonché dell'ordine delle cause legittime di prelazione, senza necessità di previo deposito di piano di riparto in cancelleria (seguendo il prospetto del pagamento dei creditori di cui alla relazione definitiva OCC in data 30.12.2020 e sopra riportata) e successivamente fornendo la prova della comunicazione del presente decreto ai creditori, relazionando infine al GD sull'avvenuta ed eseguita liquidazione entro massimo 30 giorni dalla esecuzione finale degli ultimi pagamenti, trattenendo la documentazione e fornendo prova documentale degli stessi, e provvedendo contestualmente a depositare il rendiconto finale per la chiusura ed archiviazione del procedimento;

DISPONE che l'OCC/Liquidatore nominato, Avv. ROSSELLA VITALI risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

DÀ ATTO che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE nulla sulle spese del procedimento;

MANDA la Cancelleria per la comunicazione urgente alla parte ricorrente ed all' OCC e Liquidatore nominato Avv. ROSSELLA VITALI;



DISPONE che l'OCC provveda immediatamente alla comunicazione ai creditori interessati a mezzo PEC, nonché a provvedere all'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a spese di parte ricorrente.

Milano, 31 dicembre 2020

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli